LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 21

Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali

Il sale comune e' venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto:

1° la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

2° la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

3° la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

4° la depurazione dell'acqua con la permutite con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

5° la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluossilicato sodico;

6° la fabbricazione della gomma sintetica.

Lo stesso trattamento puo' essere esteso con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ad altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 8 novembre 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Primo — Monopolio del sale
Capo	IV — Della vendita

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-21-disposizioni-inerenti-alla-commercializzazione-dei-sali-per-usi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it